

REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell'olio d'oliva e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93 e del superamento del quantitativo massimo garantito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore dell'olio d'oliva che devono essere divisi per il coefficiente 1,010495 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁷⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente modifica dei prezzi e degli importi per ogni settore;

considerando che, per la campagna 1993/94, il prezzo indicativo, il prezzo di intervento, l'aiuto alla produzione di olio d'oliva e l'aiuto alla produzione a favore dei produttori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1551/93 del Consiglio⁽⁸⁾; che le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo di intervento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1524/91 della Commissione⁽⁹⁾; che l'aiuto complementare alla produzione concesso agli olivicoltori

con una produzione inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna è stato fissato dall'articolo 5 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di intervento e l'aiuto al consumo applicabili in Spagna e in Portogallo corrispondono a quelli applicabili negli altri Stati membri;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE ha esteso il regime dei quantitativi massimi garantiti al prezzo di intervento dell'olio d'oliva; che, per la campagna 1991/92, il quantitativo massimo garantito corretto è ammontato a 1 703 523 t, mentre la produzione stimata e la produzione definitiva dell'olio d'oliva per la stessa campagna ammontano rispettivamente a 1 664 300 t e a 1 728 539 t; che, a norma dell'articolo 4 bis succitato, occorre ridurre il prezzo di intervento per la campagna 1993/94 proporzionalmente al superamento del suddetto quantitativo massimo garantito accertato in base alla produzione definitiva della campagna 1991/92;

considerando che, da quanto precede, risulta che i prezzi di intervento fissati per la campagna 1993/94 dal regolamento (CEE) n. 1551/93 devono essere ridotti dell'1,45 %; che tale riduzione si applica al prezzo di intervento modificato a seguito dei succitati riallineamenti monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento, relative alle modifiche connesse ai riallineamenti monetari, sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu per la campagna di commercializzazione 1993/94 nel settore dell'olio d'oliva sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1993.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(7) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

(8) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 17.

(9) GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 24.